

Prot. n. 39445

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

(Provincia di Bologna)

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE GLOBALE DEL CALORE E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Nella Residenza Municipale del Comune di Casalecchio di Reno in via dei Mille n. 9
-40033,

FRA

- **COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO** con sede in Casalecchio di Reno, Via dei Mille n. 9 (C.F. 01135590370 P. I.V.A. n. 00534551205), PEC:

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it, rappresentato dall'Arch. **VITTORIO**

EMANUELE BIANCHI, nato a Bologna il 14/04/1955, C.F. BNCVTR55D14A944J,

nella qualità di Dirigente dell'Area Servizi al Territorio del Comune di Casalecchio di

Reno, il quale interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107 terzo comma del

TUEL esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di

Casalecchio di Reno, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

E

- **ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.** con

sede in Casalecchio di Reno, Via dei Mille n. 9, (P.IVA - C.F. 02780831208) PEC:

adoperasrl@legalmail.it, rappresentato dal Dott. **MARCO CASTELLANI**, nato a Forlì

(FC) il 29/08/1976, C.F. CSTMRC76M29D704W, in qualità di Amministratore Unico,

il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse della

Società Adopera Srl, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 14 settembre 2007 si approvava la costituzione di una società pubblica in house del Comune di Casalecchio di Reno per la gestione del patrimonio immobiliare comunale;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 27 settembre 2007 si approvava il budget di previsione 2007 – 2008 della società, provvedimento che costituiva atto di indirizzo per la gestione di "Adopera S.r.l.", anche per l'affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere "in house" in conformità ai principi di cui all'art. 113 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) nonché ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 175/2016 e art.192 del D.Lgs 50/2016;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 28 dicembre 2007 sono stati approvati gli schemi di contratti di servizio;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 22.05.2012 si approvava l'indirizzo di integrare i contratti di servizio in essere tra il Comune e la Società per disciplinare le rispettive competenze in materia di opere di urbanizzazione eseguite da privati in adempimento di convenzioni urbanistiche o altri equivalenti;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16/02/2017 si è approvato il Piano Operativo Annuale di Adopera S.r.l. in cui si prevede di prorogare, rimodulare, uniformare i contratti di servizio;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 21.07.2016 si è deciso di integrare in un'unica forma gestionale i servizi di conduzione dell'energia termica degli edifici di proprietà comunale e della pubblica illuminazione affidandone la gestione in house alla Società Adopera S.r.l. e individuando gli indirizzi su cui improntare la nuova modalità del servizio;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16.03.2017 si è valutata

positivamente la proposta di affidamento del servizio di gestione integrata

dell'energia termica degli edifici di proprietà comunale e della pubblica illuminazione

e contestualmente si sono avviate le procedure relative all'avvio della gara.

- il Comune di Casalecchio di Reno, avendo intenzione di provvedere in house al

servizio di gestione globale del calore e delle utenze, intende trasferire alla società la

gestione del servizio stesso; ai sensi della vigente normativa i rapporti tra Adopera

S.r.l. e il Comune devono essere disciplinati da apposito contratto di servizio;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 31/10/2017, esecutiva ai sensi di

legge, sono stati approvati i contratti di servizio relativi alle attività operative della

Società Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l.;

- il presente contratto di servizio, sul piano formale e sostanziale, ha effetti costitutivi

degli obblighi e dei diritti delle parti derivanti dalla gestione dei servizi pubblici locali;

- il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni e modifiche,

previo accordo tra le parti. La parte che intende sottoporre all'altro contraente

modifiche contrattuali, dovrà formulare una proposta che evidenzi i benefici per la

collettività, l'efficienza, l'efficacia ed economicità ed i tempi di attuazione;

- le attività gestionali ed organizzative del servizio sono di stretta pertinenza di

Adopera S.r.l, quale società dotata di personalità giuridica, autonomia gestionale e

capacità di svolgere incombenze soggette al naturale rischio di impresa;

- il presente contratto di servizio, così come aggiornato, risponde alla necessità ed

opportunità di dare corso ad una attività di gestione complessiva, che sia innovativa

negli strumenti e nelle finalità, anche attraverso il trasferimento di potestà pubbliche

mediante il regime della concessione;

- lo strumento più idoneo per l'affidamento di cui sopra è il ricorso alla concessione,

che si caratterizza per la natura surrogatoria dell'attività svolta da Concessionario – chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'ente pubblico Concedente – e per il trasferimento di potestà pubbliche (autoritative o certificative) in capo al Concessionario, che opera quale organo indiretto del Comune.

DATO ATTO CHE

nel presente contratto il Comune mantiene le funzioni di controllo analogo definite dal D.Lgs 267/2000 e s.m. e i.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si rende ora necessario procedere alla regolamentazione della concessione del servizio pubblico in oggetto, mediante il presente atto e, pertanto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente contratto di servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

ART. 2 - FINALITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra la Società e il Comune di Casalecchio di Reno relativamente al servizio in oggetto, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società, il perseguimento degli obiettivi di servizio del Comune a favore della cittadinanza e la programmazione e verifica della gestione operativa.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Casalecchio di Reno affida ad Adopera S.r.l., che accetta, alle condizioni enunciate negli articoli successivi, la gestione globale del servizio

integrato calore, illuminazione pubblica.

2. Il contratto prevede, in particolare, secondo quanto espresso dal Consiglio

comunale con la citata deliberazione n. 66/2016, i seguenti compiti:

efficientare gli edifici e gli impianti in maniera da ottenere una riduzione dei

costi/consumi energetici di almeno il 20%;

sviluppare l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili;

garantire le forniture strumentali (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) all'erogazione

del servizio integrato calore e illuminazione pubblica, per tutti e soli i beni da

concordarsi con il Comune;

individuare forme gestionali aperte al paternariato pubblico-privato;

pervenire alla riqualificazione delle parti più ammalorate degli impianti di

illuminazione pubblica, tenute presenti le opportunità di risparmio ottenibili attraverso

l'integrazione degli impianti a rete con le nuove tecnologie di trasmissione di flussi

informativi e con piattaforme di energia rinnovabile;

perseguire forme di efficientamento energetico degli edifici tenendo presente

l'utilizzo di tecnologie eco-compatibili;

individuare forme di gestione attraverso terzi di durata non superiore a 20 anni.

3. Il contratto prevede l'affidamento del servizio attraverso forme di partenariato

pubblico/privato ed il controllo degli adempimenti contemplati in sede di

aggiudicazione definitiva.

4. Il contratto riguarda gli impianti affidati ad Adopera S.r.l. con deliberazione

consigliare n. 66 del 21.07.2016, meglio dettagliati nel contratto di aggiudicazione

del servizio.

5. Adopera S.r.l. opererà un'attività di controllo sulle attività svolte dal concessionario

del contratto calore-illuminazione pubblica in modo da garantire che i ripristini necessari vengano condotti nei tempi stabiliti.

6. Il Comune alloca gli stanziamenti necessari per assicurare una gestione unitaria e coordinata del servizio. A tal fine il Comune ha l'obbligo di mettersi nelle possibilità di erogare le risorse all'interno dei bilanci per finanziare il corrispettivo annuo nella sua componente fissa e variabile.

ART. 4 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. I servizi affidati con il presente contratto costituiscono attività di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati.

2. L'erogazione dei servizi si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza di cui all'All. 1 del DPCM 27 gennaio 1994, al rispetto degli standard qualitativi quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell'art. 1, L. 30.07.1998, n. 281, e delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, D.Lgs 286/99 nonché alla L. 190/2012, al D.lgs 33/2013 ed alle loro s.m.i.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha durata di anni VENTI a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

2. Al termine del presente contratto tutti i beni affidati in gestione o concessi, nonché i nuovi interventi realizzati, torneranno nella piena disponibilità e proprietà del Comune senza che Adopera S.r.l. abbia nulla a pretendere.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

Adopera S.r.l. si obbliga a verificare il rispetto del contratto di concessione stipulato, a redigere annualmente il Piano degli Investimenti relativamente all'impiego del

fondo OMRA e all'individuazione delle necessità di interventi di manutenzione straordinaria non contemplati nel contratto di concessione.

Il Comune come previsto dall'articolo 147 quater del D.Lgs. 267/2000 potrà eseguire qualsiasi controllo finalizzato alla verifica del regolare adempimento degli obblighi di cui sopra in individuando allo scopo uno o più responsabili comunali del controllo.

Considerato che il Comune, tramite i responsabili comunali del controllo, potrà eseguire qualsiasi azione finalizzata alla verifica dello svolgimento del contratto, Adopera S.r.l. nell'ambito dei rapporti fondati sulla collaborazione e correttezza, si impegna a consentire e agevolare tale controllo e si impegna a fornire tutte le informazioni e chiarimenti eventualmente richiesti.

Adopera S.r.l. si impegna altresì a programmare la manutenzione degli impianti attraverso le risorse trasferite tramite corrispettivo. A tal fine si impegna a concordare col Comune uno specifico e dettagliato Piano delle Manutenzioni degli impianti affidati e ha l'obbligo di rispettarlo tenuto conto del corrispettivo. Il rispetto di tale Piano delle Manutenzioni risulterà fondamentale nel controllo dell'operato di Adopera da parte dei responsabili comunali del controllo. Adopera S.r.l. si obbliga inoltre a segnalare tempestivamente al Comune la necessità di ulteriori finanziamenti per sopravvenute necessità manutentive non previste nel Piano Annuale delle Manutenzioni.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune alloca gli stanziamenti necessari ad assicurare una gestione unitaria e coordinata del servizio in oggetto.
2. Il Comune si obbliga a trovare all'interno dei bilanci risorse per finanziare il corrispettivo annuo nella sua componente fissa e variabile come indicati nel Piano

delle Manutenzioni.

3. Il Comune si impegna a comunicare con congruo anticipo ad Adopera S.r.l. i progetti di modifica al patrimonio immobiliare o ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sul servizio oggetto del presente contratto.

4. Il Comune si impegna a trasmettere tempestivamente ad Adopera S.r.l. i piani ed i programmi di sviluppo urbanistici, relativi sia ai nuovi insediamenti abitativi e alle nuove urbanizzazioni che ai nuovi insediamenti produttivi onde acquisire eventuali osservazioni e consentire la fattibilità tecnico-finanziaria degli interventi di potenziamento e/o consolidamento del servizio.

5. Il Comune su richiesta di Adopera S.r.l., quando ricorrano tutti i requisiti previsti, rilascia gli atti ed i documenti necessari all'espletamento dell'attività di cui al presente contratto. In tal senso il Comune si impegna a sostenere e favorire l'attività di Adopera S.r.l. attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di residua competenza comunale inerenti la gestione del servizio.

6. Il Comune ha l'obbligo di comunicare ad Adopera S.r.l. la copertura finanziaria del contratto e degli interventi straordinari ed eventualmente inseriti nel Programma Annuale delle Manutenzioni.

7. Il Comune, tramite i Responsabili comunali del controllo, ha l'obbligo di svolgere tutte le azioni necessarie finalizzate alla verifica dello svolgimento del presente contratto di servizio. Il Comune attraverso i Piani di Manutenzione degli edifici può effettuare la verifica sulle tempistiche e gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati da Adopera S.r.l.

ART. 9 - FORME DI GESTIONE

1. Adopera S.r.l. ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti

più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia, efficienza ed economicità, fermo restando il rispetto degli standard tecnici e qualitativi definiti fra le Parti.

2. La cessione parziale del presente contratto o di rami di attività in esso contenuti deve essere espressamente autorizzata dal Comune.

ART. 10 – CARTA DEI SERVIZI

1. Le procedure di reclamo, conciliazione e risoluzione delle controversie tra gestore ed utenti, nonché gli obblighi informativi nei confronti dell'utenza sono contemplati nella carta dei servizi in stretto raccordo con quanto previsto nel Contratto di servizio e dettagliato nel programma di esercizio. Ne consegue che il Comune garantisce il rispetto dei parametri quali-quantitativi fissati nel Contratto di servizio.

2. Adopera S.r.l. assicura la più ampia diffusione agli utenti della carta dei servizi.

3. Tutti gli impegni assunti da Adopera S.r.l. nella carta dei servizi relativi ai rapporti individuali di utenza costituiscono parte integrante delle condizioni generali di contratto.

ART. 11 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. In considerazione dei servizi affidati, degli obblighi e doveri delle parti e delle prestazioni che Adopera S.r.l. deve eseguire in conformità del presente contratto, il Comune riconosce un corrispettivo annuo da corrispondere in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate.

2. Il corrispettivo si compone di una parte fissa e di una parte variabile. La parte fissa deve coprire i costi fissi del servizio (incluso gli obblighi discendenti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed eventuale contrattazione di 2^a livello) e gli standard minimi di manutenzione ordinaria (Piano delle Manutenzioni, art. 6, comma 4 del

presente contratto). La parte fissa ammonta ad € 1.558.760,00 oltre IVA ed è oggetto di rideterminazione con cadenza triennale salvo evidenti modifiche della struttura organizzativa e delle modalità gestionali del servizio la cui preventiva e motivata segnalazione spetta alle parti entro e non oltre il 15 ottobre dell'esercizio precedente a quello di richiesta di modifica della quota fissa del corrispettivo la cui entità, in ogni caso, non deve pregiudicare l'equilibrio economico e finanziario di Adopera S.r.l. La parte variabile deve garantire la copertura di prestazioni eventuali ed è oggetto di quantificazione con cadenza annuale.

3. Il corrispettivo è suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione come indicato dai commi precedenti senza che ciò comporti variazione della presente contratto di servizio e disequilibrio economico-finanziario di Adopera S.r.l.

ART. 12 - PIANO ANNUALE DELLE MANUTENZIONI

1. Adopera S.r.l. collabora con gli uffici comunali alla redazione del Programma dei Lavori Pubblici.

2. Adopera S.r.l., entro la fine del mese di novembre di ciascun anno, adoterà il piano operativo annuale (POA) delle attività per l'anno successivo in esecuzione dell'elenco annuale del Programma dei Lavori Pubblici del Comune.

3. Adopera S.r.l., individua le necessità degli interventi manutentivi degli impianti non contemplate nel contratto di partenariato e le modalità di spesa del fondo OMRA proponendo al Comune il Piano Annuale delle Manutenzioni.

4. Il Comune, si riserva di comunicare ad Adopera S.r.l. l'approvazione, con eventuali modifiche, dei contenuti del Piano Annuale delle Manutenzioni e gli estremi dell'impegno di spesa per la sua attuazione.

5. Eventuali maggiori investimenti rispetto a quelli concordati, da definirsi in sede di

piano operativo annuale, potranno modificare il corrispettivo annuo, tenuto conto degli eventuali margini effettivi di gestione rispetto a quelli pianificati. In ogni caso qualsiasi modifica dovrà essere concordata fra le parti allo scopo di consentire al Comune le verifiche tecnico-amministrative e gli adempimenti necessari a garantire la copertura finanziaria, ad eccezione di interventi necessari per cause di forza maggiore e caratterizzati da elementi di urgenza per la pubblica sicurezza/incolumità.

ART. 13 - TEMPI DI ESECUZIONE E CHIAMATE DI SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente contratto è fornito dalla Società Adopera S.r.l. o tramite i concessionari del servizio nelle giornate feriali e durante gli orari lavorativi, salvo interventi di carattere straordinario per urgenze particolari connesse all'oggetto del presente contratto.

2. A tal fine la Società si obbliga a comunicare al Comune i nominativi del personale reperibile.

ART. 14 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, fatte salve le disposizioni di cui alla L. n.146/1990 e s.m.i., in materia di servizi pubblici essenziali.

ART. 15 - OBBLIGHI DI ADOPERA S.R.L., OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Adopera S.r.l. avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti o a soggetti terzi affidatari, oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche

tutte le disposizioni contenute nelle Leggi e Regolamenti in vigore (ivi comprese le norme in materia di Criteri Ambientali Minimi), nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti, che riguardino, in particolare, il servizio globale oggetto del presente affidamento.

ART. 16 - CONTROLLO DEL SERVIZIO

1. Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo Adopera S.r.l. è tenuta a predisporre, con cadenza annuale, un sistema di reporting, da inviare al Comune, che fornisca puntuali informazioni sul generale andamento della gestione del servizio affidato, con particolare riferimento al rispetto degli standard convenuti e al mantenimento delle previsioni di costo.

2. Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite di verifica del corretto svolgimento del servizio.

4. Adopera S.r.l. presta all'ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico. Adopera S.r.l. verrà preventivamente invitata a partecipare ai controlli suddetti, fornendo tutte le informazioni, i supporti e la documentazione utili all'effettuazione dei controlli stessi.

ART. 17 - ASSICURAZIONE, DANNO A TERZI, RESPONSABILITA' E DISCIPLINA

1. Adopera S.r.l. è responsabile dei danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente e mantiene indenne il Comune da qualsiasi pretesa risarcitoria da parte di terzi riconducibile a rapporti e/o lavori inerenti la gestione del servizio, anche

trasferendo tali responsabilità a soggetti terzi affidatari del servizio.

2. Adopera S.r.l. inoltre si impegna a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto e risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione.

3. Per ragioni di economicità, il Comune e Adopera S.r.l. concorderanno di volta in volta le modalità più idonee per tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili al servizio globale di manutenzione affidato.

4. Adopera S.r.l. dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la RCT, oltre alle assicurazioni di legge.

5. Adopera S.r.l. risponde del comportamento dei dipendenti nella esecuzione del servizio.

Nei confronti dei dipendenti Adopera S.r.l. è tenuta alla scrupolosa osservanza delle normative vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ed in materia assistenziale e previdenziale.

6. La Società è l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti effettuati da propri dipendenti nell'ambito dell'attività lavorativa accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

ART. 18 - ULTERIORI IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

1. cooperare, per il migliore espletamento del servizio da parte della Società con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;

2. consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso

del Comune stesso utili per il corretto svolgimento del servizio;

3. collaborare, attraverso i propri uffici amministrativi, nella programmazione, e

successivo svolgimento, delle attività concordate e ad informare la Società di ogni

situazione che insorga e possa influire sulla gestione del servizio pubblico in esame;

4. facilitare l'attività di coordinamento con altri soggetti per fatti o comportamenti che

possano incidere sulla gestione del servizio stesso.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale del presente contratto.

Per lo svolgimento delle singole attività, laddove non si disponga di mezzi propri, è

consentito, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle norme di

riferimento sugli appalti pubblici, il ricorso a soggetti esterni.

ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il presente Contratto di Servizio si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del

Codice Civile nonché in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione affidata e di

inadempienze di particolare gravità ai disposti del medesimo Contratto di Servizio,

salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore.

2. Alle medesime condizioni il Comune può recedere dal presente contratto,

revocando l'affidamento dei servizi in qualunque momento.

ART. 21 - ESECUZIONE IN DANNO

Il Comune, in caso di mancata, incompleta o cattiva esecuzione da parte della

Società Adopera s.r.l. delle prestazioni concordate, potrà avvalersi dell'opera di altra

impresa addebitandone i relativi costi alla Società Adopera, previa diffida ad

adempiere nei termini indicati.

ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le controversie è il Foro di Bologna.

Per controversie attive o passive verso terzi, la Società può avvalersi dell'Avvocatura comunale alle condizioni stabilite dal Regolamento dell'Avvocatura comunale stessa.

ART. 23 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Ai fini della registrazione fiscale le parti chiedono l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 in quanto il presente contratto ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione dei servizi soggetti ad I.V.A.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede secondo quanto prevede l'art.1366 c.c. e secondo la legge della Repubblica Italiana.

Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua stipula ex artt. 1362 e 1363 c.c.

Ogni spesa, onere, imposta e tassa che saranno applicate al presente contratto successivamente alla stipula, sono a carico della Società.

Letto, approvato e sottoscritto:

PER LA SOCIETA' ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO

DI RENO S.R.L. – L'AMMINISTRATORE UNICO:

(Dott. Marco Castellani)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

PER IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO – IL DIRIGENTE:

(Arch. Vittorio Emanuele Bianchi)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.